

## SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

sul reclutamento il passaggio dalla prima alla seconda categoria mediante pagamenti in danaro.

Qui dunque, mentre l'onorevole Di San Marzano ragiona su quel che può accadere quando sarà approvata la legge sulle guardie finanziarie, il ministro della guerra gli risponde con quello che può accadere quando sianse approvate le nuove leggi sulle guardie finanziarie e sul reclutamento.

Ma, per tranquillizzare tutti, e calcare il terreno su cui possiamo i piedi, cioè discorrere del presente, mi pare che il ministro della guerra potrebbe dire che egli non ha mai inteso nè intende di diminuire il contingente di prima categoria di 65,000 uomini quale è fissato, e che, se per nuove leggi future, dovressi addossare nuovi obblighi al contingente, egli farà sì che il contingente per l'esercito si mantenga sempre a 65,000 uomini.

Mi pare che sia inutile addentrarsi ora in una discussione più ampia. Una dichiarazione esplicita dell'onorevole ministro sulla sostanza, troncherebbe ogni questione e renderebbe inutile l'emendamento proposto dall'onorevole Di San Marzano.

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro, dunque accetta oppure respinge l'emendamento dell'onorevole Di San Marzano?

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Ho già dichiarato che lo respingo, perchè lo credo inefficace e soprattutto intempestivo, perchè si riferisce a quistioni sulle quali la Camera sarà chiamata più tardi a decidere.

L'onorevole San Marzano prevede una sola eventualità, cioè quella della nuova legge sulle guardie di finanza, mentre io devo prevederne due: una è questa, l'altra è quella della legge in esame, portante modificazioni alla legge organica sul reclutamento, perchè entrambe avranno effetto sul contingente.

Io mi riservo quindi di presentare, ove occorra, nell'un caso e nell'altro, una variante a questa legge. Ma ritengo che non ne sarà il caso, perchè, se saranno approvate tutte e due le leggi, non sarà necessaria alcuna variazione, questa occorrendo solo qualora una delle due leggi non fosse approvata.

**DI SAN MARZANO.** Io aveva due scopi nell'interpellare il ministro della guerra e nel presentare il mio emendamento, cioè che la questione non fosse pregiudicata, e che la Camera sapesse che oggi votava dei soldati e non delle guardie daziarie.

Il ministro della guerra, sebbene non esplicitamente, ha dichiarato che, se la legge sull'ordinamento delle guardie di finanza passerà, vedrà allora se sarà il caso di dover diminuire il contingente da incorporare nell'esercito, od altrimenti provvedere, e presenterà una legge apposita. Io non ho quindi nes-

suna difficoltà di ritirare l'emendamento presentato. L'unico mio scopo, lo ripeto, era che la questione non passasse inosservata, e che non fosse quindi pregiudicata.

Dichiaro quindi che ritiro l'emendamento e che voto l'articolo 2, perchè, a mio giudizio, non voto altro che dei soldati.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Di San Marzano ritirando il suo emendamento, metto ai voti l'articolo 2 come è proposto dal Ministero d'accordo colla Commissione.

(È approvato, e sono approvati senza discussione gli articoli seguenti:)

« Art. 3. Gli iscritti designabili che sopravanzano dopo che sarà completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, numero 2161. »

« Art. 4. Per la partenza dopo l'arruolamento dei coscritti di questa leva, è derogato al disposto nell'articolo 1 della legge 24 agosto 1862, numero 767, rimanendo in facoltà del Governo di determinare il tempo del loro invio sotto le armi. »

« Art. 5. In esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 della legge 20 marzo 1854, il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

« Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli altri effetti contemplati nella legge sul reclutamento. »

« Art. 6. Gli iscritti di questa leva della provincia di Roma, i quali al 29 novembre 1870, tempo in cui venne promulgata in detta provincia la legge sul reclutamento dell'esercito, erano ammogliati o vedovi con prole e che si trovino tuttavia in una di tali condizioni nel giorno stabilito per il loro arruolamento, saranno esenti dal servizio militare. »

« Art. 7. Gli iscritti che in virtù del precedente articolo 6 verranno dichiarati esenti dai Consigli di leva, e che, per ragione del loro numero, avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno esservi sostituiti da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente in deduzione del contingente del rispettivo mandamento. »

Anche su questo progetto di legge si voterà a scrutinio segreto nella seduta di domani.

**VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI DI ALTRO DISEGNO DI LEGGE.**

**PRESIDENTE.** Ora passeremo alla discussione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione colla casa D'Erlanger per la posa e manuten-